



Prot. Nr. 7.1/16.f

Bozen, 30.04.2013

Richiesta di parere – iscrizione in Camera di Commercio da parte di aziende speciali e istituzioni

Egregio Signor Presidente,

nella Sua nota dd. 07.03.2013 premette quanto segue:

“La Camera di commercio di Bolzano si è rivolta allo scrivente Consorzio con preghiera di richiedere ai Comuni gli adempimenti previsti dall’art. 25, comma 2 del DL n. 1/2012.

Tale articolo integrando il Testo Unico sull’ordinamento comunale nazionale (art. 114 del dlgs. N. 267/2000) stabilisce che le aziende speciali e le istituzioni vengono assoggettate al patto di stabilità interno nazionale. A tal fine viene altresì prevista l’obbligatorietà dell’iscrizione in Camera di commercio nonché l’obbligo di deposito dei propri bilanci. Da tali obblighi restano escluse le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.

Per completezza comunichiamo altresì che la dott.ssa Dichiarata della Camera di Commercio ci ha rivelato che un’analoga richiesta è stata rivolta all’amministrazione provinciale per quanto attiene istituzioni ed aziende speciali della provincia.

Premesso quanto sopra chiediamo cortesemente un Suo parere in ordine all’applicabilità dell’art. 114 del dlgs. n. 267/2000 alle aziende speciali e istituzioni dei comuni della provincia autonoma di Bolzano anche alla luce di quanto eventualmente già argomentato da parte dell’amministrazione provinciale per le aziende speciali e le istituzioni di spettanza provinciale.”

L’articolo 105 dello Statuto d’Autonomia dispone che “nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.”

Al riguardo si fa presente, che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha provveduto, come è noto, nell’ambito della propria competenza primaria a regolare l’ordinamento dei Comuni in generale ed ha previsto una disciplina dettagliata in materia di servizi pubblici locali (Articoli 67 e 68 D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L) ed aziende speciali (art. 69).

Va inoltre premesso che a livello nazionale il legislatore nell’anno 1990 aveva riconosciuto la personalità giuridica in capo alle aziende speciali.

Con il decreto legge n. 26/1995 (convertito in legge n. 95/1995), aveva sancito all’art. 4, comma 3, l’obbligo per le aziende speciali di iscrizione nel registro imprese. Questa disposizione, successivamente abrogata, corrisponde al vigente art. 123 T.U.E.L.

SD alp



Ai sensi dell'art. 69 D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L l'azienda speciale è ente strumentale dotato di personalità giuridica. La sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile.

Da ciò discende l'obbligo di iscrizione anche per le aziende speciali in Alto Adige (v. in questo senso in allegato il parere della Ripartizione 7 dd. 29.07.2005, prot. n. 16.07.01.01/8476/Dr. EN).

Inoltre, dato che l'attività dell'azienda speciale è disciplinata dallo statuto **e dalle norme del codice civile, ne consegue ai sensi dell'art. 2615-bis c.c. anche l'obbligo di deposito dei propri bilanci.**

Inoltre con legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria statale 1999) è stato deliberato il patto di stabilità interno. Ai sensi dell'articolo 24, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria statale 2002) le Province Autonome di Bolzano e Trento sono competenti per il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità nel proprio territorio. L'articolo 29, comma 18, della legge 27 dicembre 2002 (finanziaria statale 2003) dà la possibilità alle Province Autonome di deliberare un regolamento specifico con gli enti del proprio territorio di competenza.

La legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 dispone all'articolo 12, comma 2, che la delegazione dei comuni e il Presidente della Provincia stabiliscono, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità provinciale, criteri, modalità e indicatori compatibili con quelli a cui è tenuta la Provincia in virtù dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. Le citate disposizioni di legge ed anche il patto di stabilità per il 2012 non contengono nessun riferimento alle aziende speciali ed istituzioni.

Pertanto le disposizioni statali citate, rivolte al assoggettamento delle aziende speciali ed istituzioni al patto di stabilità interno nazionale, non sono direttamente applicabili ai comuni altoatesini.

Resta fermo però l'obbligo di iscrizione delle aziende speciali alla camera di commercio nonché il deposito dei rispettivi bilanci.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si inviano

Cordiali Saluti

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

Dot. Siegfried Rainer

